SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1954

(29ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) » (151) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE							Pa	g.	4 9	0,	49	3,	494,	4 95
AMIGONI.														493
Barbaro .														494
Buizza .														492
CANEVARI, r	ela	ito	re								4 9	0,	494,	495
CERABONA														494
CROLLALANZ	A													491
MASSINI .													492,	493
MATTARELLA	, <i>1</i>	1in	ist	ro	de	i ti	ras	por	rti		4 9	0,	494,	495
Romano														4 90
VACCARO .													492,	494

«Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (600) (Di iniziativa del senatore Salomone) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE			. 4	195	, 4	98,	500),	50	6,	507,	508
AMIGONI.											500,	501
BARBARO					_	_			_		_	508

Buizza													Pag	Ţ.	497,	504
Buson	Ľ														501,	507
CANEVA	RI														500,	502
CAPPEL	LI	NI													502,	505
CERABO	NA								4	97,	49	8,	499	9,	503,	504
Colombo, Sottosegretario di Stato per i la-																
vori	pi	ub	bli	ci					50	02,	50	3,	505	5,	506,	508
FIOREN	TII	NO											500),	502,	503
MASSIN	r															508
ROMAN	0,	re	ela	tor	e	196	, 4	98,	50	01,	50)2,	506	3,	507,	508
SANMA	3T)	(NC)													502
VACCAR	0														499,	502

« Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità naturali » (725) (Discussione e approvazione):

PRESIDEN	TE.			٠					508,	509
BUIZZA,	rela	tor	e							508

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Busoni, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Fiorentino, Flecchia, Massini, Molinari, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Focaccia è sostituito dal senatore Calauti.

Intervengono il Ministro dei trasporti Mattarella e i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Colombo e per i trasporti Mannironi.

CANEVARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

7^a Commissione (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) » (151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) ».

CANEVARI, relatore. Signor Presidente, io ho oggi ben poco da aggiungere a quanto ebbi ad esporre nella mia relazione del 28 aprile scorso. Desidero soltanto ricordare che nella seduta del 16 giugno 1954 l'onorevole Presidente della Commissione aveva accennato alla opportunità che fosse nominata una Sottocommissione, la quale, prendendo lo spunto dalla relazione, portasse al definitivo esame della Commissione proposte concrete.

Ora, la Sottocommissione è stata nominata soltanto da pochi giorni ed è costituita dal Vice Presidente della Commissione, senatore Romano, da me, relatore, e dal collega Porcellini, il quale per suoi inderogabili impegni, ha chiesto di essere sostituito dal collega Massini. Questa Sottocommissione non ha potuto ancora riunirsi, ma si riunirà certamente nei prossimi giorni; però credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi di questa Sottocommissione, esprimendo il desiderio che i giudizi della Sottocommissione stessa siano sentiti anche dall'onorevole Ministro, perchè penso che solo prendendo contatto con il Ministro si possa arrivare a delle proposte pratiche, possibili, utili e di facile approvazione.

Questa è quindi la situazione: noi dobbiamo riprendere in esame la questione, dobbiamo far tutte le nostre considerazioni e, prima di presentarci alla Commissione plenaria, dobbiamo prendere contatto con il Ministro, per giungere a delle proposte possibilmente accettabili dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Ministro convenga con noi nel ritenere necessario risolvere al più presto questo problema nella maniera migliore possibile.

ROMANO. Poichè è presente l'onorevole Ministro dei trasporti, potremmo forse discutere adesso sul merito del disegno di legge.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Desidero dichiarare che qualunque proposta che si concreti in un mantenimento, sia pure con diversa sistemazione, della G.R.A., non potrà essere da me accettata. La Commissione potrà decidere come meglio ritiene e crede, 10 ritengo mio dovere far presente che, ad una soluzione del genere di quella sopraddetta, il Governo non potrebbe mai aderire.

Se invece le proposte della Sottocommissione riguarderanno l'unico aspetto che a me sembra meritevole di considerazione, cioè la sistemazione del personale, sono a disposizione per qualunque soluzione, perchè il proposito del Governo è quello di ridurre al minimo, gli inconvenienti che lo scioglimento della G.R.A. può provocare al personale. Perchè non posso aderire ad una qualunque sistemazione, sia pure nuova, di riordinamento dell'ente? Perchè siamo di fronte ad un ente che ha avuto permanentemente un esercizio passivo, ad un ente che ritengo insanabile e, comunque, di fronte ad un ente che non assolve nessuna funzione necessaria ed utile dal punto di vista sociale ed economico. Questo è il punto sul quale richiamo l'attenzione della Commissione. Se ci trovassimo di fronte ad un ente capace di assolvere ad una funzione sociale, altamente utile, se non proprio necessaria, allora lo stesso problema della deficitarietà del bilancio potrebbe anche, in un certo senso, essere superata. Questo ente, invece, assolve ad una funzione di trasporto sullo stesso piano delle aziende private, con un onere per lo Stato di parecchie centinaia di milioni all'anno, senza assolvere ad alcuna funzione utile, perchè e troppo piccola, modestissima cosa, per poter esercitare una funzione sia pure lievemente calmieratrice nel mercato nazionale dei trasporti. Un ente che dispone di qualche centinaio appena di autocarri, sparsi in tutte le provincie italiane, che funzione calmieratrice volete che possa avere? Che funzione economica e conseguentemente quale funzione dal punto di vista sociale può esercitare nella vita del Paese e nel mercato dei trasporti del Paese, dove vi sono centinaia di migliaia di automezzi in circolazione? In conseguenza, se lo mantenessimo sia come sia, pur riordinandolo, cosa che comporterebbe una spesa di centinaia di milioni, finiremmo per mantenere un ente che

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

assorbe centinaia di milioni per deficit di bilancio, senza assolvere ad una funzione economica e socialmente utile per il Paese.

Di fronte a questa situazione, non so come possiamo in coscienza mantenerlo se la direttiva del Parlamento al Governo è quella di smantellare quegli enti che non assolvono ad una utile funzione per la collettività.

Il problema del riordinamento può essere visto sotto l'altro profilo, che è stato accennato nella seduta precedente di questa Commissione, cioè di ente di trasporto collaboratore delle Ferrovie. Ma, per questo, c'è già un ente apposito, c'è l'Istituto nazionale trasporti. Se questo ente presenta delle lacune, se si ritiene opportuno procedere ad una sua espansione, possiamo discuterne, ma i problemi non debbono essere confusi, perchè una cosa è la G.R.A., di cui noi ora ci occupiamo, e che non presenta — ripeto — nessuna utilità economica o sociale meritevole di essere protetta, altra cosa è cercare di espandere e di migliorare quanto più possibile i servizi camionistici di collaborazione con la ferrovia, che vengono assolti in questo momento dall'I.N.T. E debbo dirvi con coscienza che l'I.N.T., pur essendo suscettibile di miglioramento, come tutte le cose di guesto mondo, assolve la sua funzione con vantaggio della ferrovia e con una amministrazione oculata, che si è chiusa lo scorso anno con un bilancio attivo. E c'è motivo di ritenere che, per l'anno finanziario corrente, debba essere ancora migliore. È un ente che svolge la sua attività non solo sul terreno del trasporto merci, ma anche nel settore del trasporto viaggiatori, specialmente in zone prive di servizi ferroviari, soprattutto nelle Marche, dove ha una grande rete di servizio di autolinee. Ma esso lavora soprattutto nel settore merci, dove i vantaggi non sono solo quelli che appaiono dal suo bilancio, e che sono già notevoli, ma sono anche tutti quelli non visibili, che rifluiscono al bilancio delle Ferrovie, cui collabora soprattutto per l'acquisizione di quel traffico minuto, che senza l'I.N.T. sfuggirebbe in più larga misura all'esercizio ferroviario.

Per quel che riguarda il proposto coordinamento della G.R.A. con questo ente, che è di proprietà delle Ferrovie, che l'amministrano sotto la forma di una società privata, per la maggiore elasticità che i suoi servizi debbono

avere debbo dire che non ve ne è possibilità; la G.R.A. non potrebbe portare nessun contributo, perchè, in definitiva, finisce per essere un elemento concorrente dell'azienda statale. E talvolta ho qualche preoccupazione, perchè la G.R.A., nelle sue condizioni, fatalmente, ha bisogno di accaparrare traffico e la concorrenza fra le varie società private di trasporto è tale per cui si abbassano notevolmente i prezzi, in concorrenza qualche volta disordinata alle tariffe ferroviarie, e la G.R.A. è costretta a seguire questa via.

E questa utilità della concorrenza, se c'è, c'è già in forza della presenza sul mercato d'innumerevoli aziende private; non c'è bisogno che sia esercitata tramite un ente pubblico che consuma 400-500 milioni di deficit all'anno per un esercizio di poche centinaia di autocarri. Su questo torno a richiamare l'attenzione della Commissione: quando la struttura stessa dell'ente, le sue funzioni non sono tali da poter determinare una influenza, non dico decisiva, ma anche solo sensibile, sul mercato dei trasporti mentre al contempo grave è il suo disavanzo di esercizio, è nella logica stessa delle cose che si debba giungere alla soluzione auspicata dal Governo.

CROLLALANZA. Signor Presidente, io credo che sia bene puntualizzare la situazione. Dalle precedenti sedute di questa Commissione è emerso che alcuni colleghi sono orientati verso l'opportunità del mantenimento in piedi dalla G.R.A., salvo ad adottare dei provvedimenti per migliorarne il rendimento; altri, tra i quali il sottoscritto, pensano invece che la G.R.A. è un organismo malato, che difficilmente ha possibilità di guarigione e che conveniva, pertanto, procedere alla sua soppressione, fatti salvi, naturalmente, i provvedimenti relativi alla tutela del personale.

Senonchè, strada facendo, in rapporto ad alcune discussioni e ad alcuni elementi acquisiti, io cominciai ad essere perplesso, cioè vidi che un espediente poteva essere trovato nella ventuale fusione dell'attrezzatura della G.R.A.. con l'Istituto nazionale trasporti. E, se non mi sbaglio, un po' in tutta la Commissione si andò determinando questo stato d'animo, cioè di vedere fino a che punto — essendovi un Istituto in margine alle Ferrovie dello Stato,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

integrativo alle ferrovie e, per alcuni aspetti, calmieratore nei riguardi delle iniziative private — poteva essere opportuno giungere ad un potenziamento dell'Istituto nazionale trasporti ed all'assorbimento degli elementi del personale della G.R.A. nell'Istituto stesso.

Se non ricordo male, su questa impostazione fu dato incarico ad una Sottocommissione di studiare il problema: vedere fino a che punto sia possibile assicurare maggiore vitalità all'Istituto nazionale trasporti, per mettere a disposizione dello Stato un organismo più efficiente e per salvaguardare nel modo migliore il personale.

Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro sono dichiarazioni che meritano di essere approfondite e meditate. Ma in fondo l'onorevole Ministro ci ha riferito quel che già sapevamo, che se si pensasse di tenere in piedi la G.R.A. come è oggi, immettendo nuove attrezzature, probabilmente si commetterebbe un errore.

Posso essere d'accordo in questo con l'onorevole Ministro e credo che l'orientamento dei colleghi si avvii verso la soluzione cui ho accennato.

Per concludere, dirò che a me sembra opportuno che la Sottocommissione debba tener conto anche delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, debba tener conto del mandato avuto a suo tempo dalla Commissione di studiare fino a che punto si possa arrivare a creare un unico organismo e quindi riferire alla nostra Commissione, perchè questa, nella sua potestà deliberativa, possa decidere in merito.

BUIZZA. Mi dichiaro favorevole a quanto detto dall'onorevole Ministro e desidero aggiungere soltanto questo: i dipendenti della G.R.A. con cui ho avuto contatto, sia coloro che risiedono nella mia zona, sia in quelle viciniori, oggi invocano che un provvedimento sia preso con tutta la sollecitudine possibile, perchè già da due o tre anni questi dipendenti sono in sospeso, non sanno quale decisione debbano prendere, non sanno se saranno licenziati o se resteranno in servizio. Potrebbero anche trovarsi un'altra occupazione, ma, fino a quando sono in questa alternativa, non possono prendere alcuna decisione.

Faccio quindi presente, ancora una volta, agli onorevoli colleghi della Commissione la necessità di giungere ad una rapida, sollecita definizione di questa questione.

VACCARO. Signor Ministro, coerentemente con quello che ho detto altra volta, dichiaro di condividere pienamente il suo pensiero. Sono solo perplesso per la sorte degli impiegati e dei salariati, ma, poichè l'onorevole Ministro ci ha assicurato che questo problema lo risolverà con saggezza, io penso che, sistemando adeguatamente i funzionari ed i salariati di questo ente, possiamo rapidamente porlo in liquidazione. Non sarebbe giusto che per considerare la situazione di poche centinaia di persone che verranno rapidamente assorbite o dall'ente che resterà in vita o dall'Amministrazione ferroviaria, noi tenessimo in vita un ente che costa allo Stato centinaia di milioni all'anno.

Ecco perchè sono d'accordo con l'onorevole Ministro, perchè si provveda rapidamente alla liquidazione della G.R.A.

MASSINI Poichè questa di oggi è una seduta di carattere orientativo, io vorrei risalire un po' più indietro di quanto abbia fatto il Ministro nel suo intervento.

Come è nata la G.R.A.? È un regalo che ci hanno fatto gli americani: migliaia di automezzi semisfasciati e migliaia di persone ad essi adibite. Perchè il personale della G.R.A., originariamente, era di 4.000 persone e quasi altrettanti erano gli automezzi.

Fatte queste premesse, come è andata avanti la G.R.A.? È andata avanti più male che bene, perchè si è voluto mandarla avanti male, perchè, se fin dall'inizio, man mano che aveva luogo la ripresa dei trasporti, man mano che tutto si normalizzava, si fosse normalizzata anche la azienda della G.R.A., è naturale che oggi non ci troveremmo in queste condizioni. Preposti alla gestione della G.R.A. sono stati Commissari, che, invece di risanare l'azienda, hanno agito come liquidatori dell'azienda stessa, e voi mi insegnate che, quando si sta lì per liquidare, non si accomoda, ma si sfascia. Quindi, tutti i mali inerenti alla G.R.A. sono mali voluti. Non so se sia stata una politica precisa o insipienza di dirigenti, ma la verità è che

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

ognuno là dentro ha lavorato a sfasciare, anzichè ad accomodare, tanto è vero che, ad un certo momento, l'ultimo Commissario (io non lo conosco personalmente e non ho cono. sciuto nemmeno quelli precedenti, e perianto non laccio questione di persone) ha comprato degli automezzi nuovi, li ha utilizzati, li ha latti camminare per l'Italia e la gestione particolare di questi 15 automezzi pesanti nuovi, e una gestione attiva, che viene coperia dal passivo della gestione di quell'altro rimasuglio di vecchi automezzi, che potrebbero benissimo essere eliminati. Aumentando gli automezzi nuovi, ed aumentando quindi la gestione nuova, io ritengo che la situazione migliorerebbe notevolmente. Tanto le maestranze che i dirigenti dicono che l'Azienda può benissimo andare avanti e che sarebbe potuta andare avanti anche negli anni scorsi se ci si sosse incamminati su questa strada.

Si è parlato dell'Istituto nazionale trasporti che mi sembra sia un istituto creato posteriormente alla G.R.A.

PRESIDENTE. No, esisteva già da parecchi anni!

MASSINI. Non mi persuade il rilievo fatto, che la G.R.A. possa essere concorrente dello Istituto nazionale trasporti. Ci sono centinaia di ditte di trasporto che si fanno concorrenza. Posso anzi dire che la G.R.A., con questa parte della gestione, con i mezzi che ha avuto come nuova dotazione, fa una azione veramente calmieratrice; in realtà, questa gestione dà fastidio a molte delle aziende private, che hanno lavorato perchè questa Azienda andasse a rotoli.

Noi siamo del parere, ed è da almeno tre anni che sosteniamo questa tesi, che se per la G.R.A., anzichè spendere 4 miliardi se ne fosse spesa la metà, ora questa discussione non ci sarebbe stata. Ma, per far quello che noi diciamo non è mai tardi.

D'altra parte, il passivo della G.R.A. è in forte diminuzione, perchè l'ultimo bilancio ha avuto, in cifra tonda, un passivo di 500 milioni, mentre noi ricordiamo passivi di molto superiori al miliardo. E questi passivi, perchè rimangono? Perchè c'è quella parte di vetture vecchie che consumano molto, che richiedono molte spese di manutenzione, e che non sono

in grado di continuare il servizio. Se questi automezzi fossero rinnovati, penso che la G.R.A., insieme all'Istituto nazionale dei trasporti e senza dargli alcun fastidio, come istituto parallelo, possa veramence adempiere ad una sua funzione. Non c'è difatti niente di straordinario che ci siano due istituti statali o parastatali che abbiano gli stessi compiti.

Per queste ragioni non ci sentiamo di accettare la tesi della morte violenta di questo ente, così come ce l'ha prospettata l'onorevole Ministro.

Questa Azienda avrebbe potuto essere risanata da vari anni a questa parte; i passivi sono da imputarsi alla voluta cattiva gestione. E qui farò, se la Commissione me lo permette, una breve considerazione politica. È una storiella che si verifica spesso, e non è esclusiva della G.R.A.; si mandano a rovina determinati enti e poi, all'ultimo momento, si lamenta il fatto che essi si trovino in passivo. Prima si segue una politica in questa direzione, e poi si prendono le conseguenze di questa politica come argomenti fondamentali per sopprimere l'ente.

E una politica di privatizzazione, di privilegio assoluto alle aziende private a tutto danno delle aziende pubbliche.

Concludendo, io propongo di confermare la Sottocommissione nominata appositamente per studiare questi problemi, tenendo conto di tutte le informazioni del Ministro, ma anche tenendo conto dei documenti recenti che abbiamo a nostra disposizione.

AMIGONI. Mi sembra che il problema della concorrenza nei trasporti automobilistici non si possa assolutamente ritenere attuale in questo momento. Forse al momento della costituzione della G.R.A., quando mancavano le ferrovie e gli automezzi, la situazione era diversa, ma adesso il mantenimento dell'ente non farebbe che disturbare il normale andamento del settore.

Faccio presente che, dai dati sottoposti al nostro esame, risulta che ogni dipendente della G.R.A. costituisce una quota di passivo di 800 mila lire annue; in definitiva, quindi, mantenere questi elementi al lavoro nella G.R.A. equivale a pagare loro lo stipendio e lasciarli a casa.

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

CANEVARI, relatore. Nella mia relazione mi sono permesso di sottolineare, con una certa diligenza, determinati punti: il punto di vista finanziario, il punto di vista del personale, il punto di vista delle nuove attività che potrebbero essere conferite alla stessa G.R.A. Su questi punti il Ministero non ha risposto.

Ora, o noi vogliamo entrare in pieno nella discussione — ed in tal caso dovremo dimenticarci di aver conferito l'incarico alla Sottocommissione — oppure dobbiamo rimandare la discussione al momento in cui la Sottocommissione, sentito il Ministero e riesaminata la relazione, sarà pronta ad avanzare nuove proposte.

PRESIDENTE. E opportuno che da questo nostro scambio di idee, risultino i compiti e le direttive che noi intendiamo affidare alla Sottocommissione.

BARBARO. La presente discussione mi sembra inopportuna ed intempestiva, e smentisce in certo senso il deliberato della nostra stessa Commissione, la quale, nelle sue sedute di alcuni mesi fa, decise, a proposito di questa delicata ed importante questione, di nominare una Sottocommissione di studio, per esaminare il problema della soppressione della G.R.A., come quella di altri enti che potrebbero essere fusi per una vita feconda e attiva.

Ora, l'aver anticipato la discussione — sia pure dopo le interessanti osservazioni del Ministro dei trasporti — mi sembra, dal punto di vista procedurale, un errore. Io proporre dunque di dare alla Sottocommissione che abbiamo già nominata il più ampio mandato di studio. Sulle sue conclusioni riprenderemo la discussione generale, a suo tempo.

VACCARO. Riterrei necessario fissare un termine ai lavori della Sottocommissione per evitare che le cose vadano troppo per le lunghe!

CERABONA. La nostra Commissione ha nominato una Sottocommissione, che dovrà riferire sui risultati dei suoi studi. Finchè non abbiamo questi risultati, qualunque discussione, a mio parere, non è giustificata e non è tempestiva.

Attendiamo che la Sottocommissione ci riferisca le conclusioni alle quali è pervenuta, dopo di che ciascuno di noi potrà esporre le sue ragioni, e dichiarare di condividere il pensiero del relatore, o di esservi contrario.

E, poichè il provvedimento è urgente, sarebbe opportuno sollecitare la Sottocommissione nell'espletamento dei suoi lavori, come ha detto anche il senatore Vaccaro.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Dato che non si può in questo momento arrivare ad una conclusione neanche in rapporto al problema pregiudiziale, che limiterebbe molto i compiti della Sottocommissione, è persettamente inutile che io ribadisca quello che è stato detto; interverrò nella discussione allorchè la Sottocommissione avrà completato il suo esame.

Alla preghiera che è stata avanzata dai senatori Buizza, Vaccaro e Cerabona aggiungo anche la mia: c'è necessità di far presto per uscire da questa situazione di incertezze, che non giova a nessuno.

PRESIDENTE. La Sottocommissione composta dai senatori Canevari, Romano e Massini, dovrebbe dunque prendere quanto prima contatti con l'onorevole Ministro, per poter poi espletare i suoi lavori.

CANEVARI, relatore. La Sottocommissione può riunirsi indipendentemente dalla presenza o meno del Ministro dei trasporti, in quanto il pensiero dell'onorevole Ministro ormai lo conosciamo: egli ha detto che respingerà qualsiasi proposta di mantenimento della G.R.A.

Pertanto, o noi concordiamo con il Ministro nella finalità che egli vuol raggiungere, ed allora potremo avvicinarlo per eventuali proposte in rapporto al personale o all'assorbimento dell'ente, oppure dissentiremo da lui sulla tesi principale; ed allora dovremo consultare il Ministro sulle funzioni da assegnare a questo ente per continuarne utilmente l'attività.

CERABONA. A me sembra non molto regolare aver fatto parlare l'onorevole Ministro prima che la Sottocommissione abbia deciso sull'argomento, perchè la Sottocommissione resterà necessariamente influenzata dalle dichiarazioni del Ministro.

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

Noi dobbiamo far conto che questo non sia avvenuto: la Sottocommissione ha il dovere di attenersi al compito che le è stato affidato senza discutere *a priori* con il Ministro. Il parere del Ministro non deve costituire un dato di fatto e di certezza per la Sottocommissione.

In altri termini, la Sottocommissione deve svolgere il suo lavoro; deve tecnicamente, moralmente, giuridicamente esprimere la sua opinione; dopo di che verrà sentito il parere del Ministro, ed avrà luogo la decisione.

Io dissento quindi da quel che ha detto l'onorevole relatore, che cioè la Sottocommissione conosce già il pensiero del Ministro e si regolerà in conseguenza: vorrei pregare l'amico Canevari di dimenticare per un momento tutto cioò, e di compiere i suoi studi, con la sua apprezzata tecnica, senza preconcetti. Noi renderemo omaggio alla sua attività, in seguito alla quale potremo, con coscienza, esprimere il nostro parere.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Mi meraviglio dell'insistenza del senatore Cerabona. Quello che è il mio intendimento è già espresso nel disegno di legge, e pertanto, quando ho dichiarato di sostenerlo, non ho fatto altro che assumere un atteggiamento di coerenza. La mia ulteriore dichiarazione non può certo influenzare la Sottocommissione, la quale è composta di senatori troppo indipendenti e intelligenti per poter essere turbati da questo mio riaffermato punto di vista.

Quanto alle osservazioni del senatore Canevari, sono d'accordo col senatore Cerabona: se la Commissione ritenesse di orientarsi verso il mantenimento dell'ente, la pregherei di non voler coinvolgere, direttamente o indirettamente, il Ministro — che è contro la conservazione — in questa sua presa di posizione.

PRESIDENTE. Prego i senatori Canevari, Romano e Massini, componenti della Sottocommissione, di iniziare al più presto, possibilmente entro oggi o domani, il loro lavoro, e di prendere quindi immediatamente contatto con il Ministro.

CANEVARI, relatore. Propongo che sia nominato Presidente della Sottocommissione il

nostro Vice Presidente senatore Romano, il quale provvederà alla convocazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Nessun altro chiedendo di parlare, la prez n'e discussione si intende rinviata ad una d l'e prossime sedute.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: «Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: « Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria ».

Comunico che la 5^a Commissione (finanze e tesoro) ha espresso sul disegno di legge un parere sostanzialmente favorevole, salvo per quanto riguarda l'articolo 4.

Do lettura del parere:

- « La Commissione finanze e tesoro osserva:
- « L'articolo 1 estende le provvidenze di cui nella legge 27 dicembre 1953, n. 938, alle alluvioni verificatesi dopo la legge stessa. Nulla in contrario a questa estensione: restando inteso che la inserzione della nuova provvidenza nella esecuzione della legge non importa aumento dello stanziamento esistente: che se questo fosse, mancherebbe la copertura, e si dovrebbe dare parere contrario.
 - « Identicamente dicasi per l'articolo 2.
 - « Nulla da eccepire in rapporto all'articolo 3.
- « L'articolo 4, almeno nel testo formulato, non può trovare approvazione. La concessione delle "progettazioni" è una novità assoluta perchè sottrae completamente i lavori al controllo dello Stato. Secondo il disegno di legge gli ordinari diocesani progetterebbero ed appalterebbero i lavori e li sorveglierebbero avendo dallo Stato un 5 per cento di compenso. Così essi diventerebbero un organo del Mi-

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

nistero dei lavori pubblici. La progettazione va quindi assolutamente tolta di mezzo.

- « La concessione dell'esecuzione dell'opera ai sensi della legge 21 giugno 1929, n. 1137, dovrebbe avere come base i seguenti alementi:
- 1) il concessionario dovrebbe essere soltanto un Ente o persona attrezzata ai lavori;
- 2) il pagamento da parte dello Stato dovrebbe avvenire per rate annuali;
- 3) l'opera dovrebbe essere controllata dagli Organi statali e dagli stessi collaudati. Tutto questo sistema sarebbe violato con l'articolo 4 che andrebbe quindi soppresso o quanto meno modificato per renderlo conforme alle disposizioni della legge 21 giugno 1929.
- « Per l'articolo 5, poi, valgono le osservazioni già fatte per l'articolo 1.
- « Per la osservanza delle cautele sopra indicate, si esprime parere favorevole limitatamente agli articoli 1, 2 e 3; favorevole senza riserva all'articolo 5, e contrario all'articolo 4 nella sua attuale formulazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, relatore. Il collega Salomone ha presentato un disegno di legge che reca modifiche e aggiunte alla legge del 27 dicembre 1953, riguardante gli alluvionati di Calabria.

Premetto che 10 sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge; debbo però far presente alla Commissione, perchè essa possa esprimere il suo giudizio, che nel provvedimento si riscontrano alcune manchevolezze, e che la sua applicazione comporterebbe alcuni inconvenienti.

La prima osservazione di ordine generale, e per me fondamentale, è questa: il presente disegno di legge estende i benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 938, ai danni verificatisi successivamente alle alluvioni dell'autunno 1953, in seguito alle quali era stata emanata la legge del 27 dicembre. Estendendo indiscriminatamente tali provvidenze ai danni successivi, lo stesso disegno di legge avrebbe dovuto prevedere un nuovo stanziamento di fondi. Come è possibile eseguire le ulteriori opere previste nel disegno di legge con gli stessi fondi stanziati nella legge precedente e commisurati ad una diversa previsione?

Io ho premesso di essere favorevole al disegno di legge così come è stato presentato, perchè qualunque provvedimento a favore degli alluvionati, specialmente della Calabria, non può essere da me che bene accolto, ed è sempre inferiore alle esigenze: noi accettiamo tutto, perchè di tutto abbiamo bisogno.

Riguardo poi agli articoli 2 e 3 c'è da osservare che la legge 25 giugno 1906 e la legge 9 luglio 1908, recanti delle tabelle in cui sono indicati gli abitati da spostare o da consolidare, non potevano prevedere quelle che sarebbero state le esigenze successive; e pertanto, con gli articoli 2 e 3, si intende stabilire che il Ministro dei lavori pubblici, ove riconosca la necessità di consolidare o spostare un fabbricato, lo possa fare con proprio decreto, sentito il Ministero del tesoro. Passi pure tale disposizione di legge, per quanto, in base ad un decreto luogotenenziale, era stata data facoltà al Ministro dei lavori pubblici, per l'Italia meridionale, di comprendere nelle tabelle allegate alle due leggi anzidette tutti i casi in cui fosse sorta la necessità di consolidare o spostare un fabbricato.

Desidero anche osservare, per quanto riguarda il consolidamento e il trasferimento di abitati, che la legge 9 luglio 1908 consentiva l'esecuzione, nella nuova sede, delle sole opere riguardanti il piano regolatore, la casa comunale, la scuola e la chiesa, mentre nella legge relativa alle alluvioni del 1951 fu prevista la costruzione, nei nuovi abitati, anche dell'acquedotto, della fognatura, dell'impianto di illuminazione elettrica e del cimitero. Per questa ragione nell'articolo 2 del presente disegno di legge è data la facoltà al Ministro dei lavori pubblici di provvedere anche a tali esigenze.

L'articolo 4 riguarda la concessione della ricostruzione delle chiese e relative case canoniche agli Ordinari diocesani, e questa è una norma necessaria, in quanto costituisce una garanzia di attrezzatura e serietà nell'esecuzione di tali lavori di ripristino. La Commissione finanze e tesoro osserva che la concessione delle « progettazioni » è una novità assoluta, ma ciò non è esatto: ci sono dei precedenti di chiese affidate per il ripristino alla Autorità ecclesiastica. E non è neppure esatto dire che ciò « sottrae completamente i lavori al controllo dello Stato »: dai progetti eseguiti prima dell'appalto e dai vari collaudi

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

lo Stato potrà rendersi conto di quanto si intende fare, e dare o meno la sua autorizzazione.

All'articolo 5, infine, il disegno di legge attribuisce, sempre sui fondi stanziati nella legge 2'7 dicembre 1953, un miliardo di lire all'A.N.A.S. per i danni subiti dalle strade nazionali a seguito delle alluvioni.

Esposto in tal modo il disegno di legge, e ora compito della Commissione decidere se ritenga, come è mio parere, di approvarlo senz'altro, ovvero se ritenga di doverlo emendare.

BUIZZA. Desidero soltanto osservare che l'attuale disegno di legge costituisce, nel suo intendimento, una più esatta precisazione delle opere da eseguirsi a seguito delle alluvioni. Si è verificato il fatto che le piogge si sono ripetute successivamente al periodo nel quale è stata approvata la legge 27 dicembre 1953, n. 938; vi sono quindi delle località nelle quali i danni già verificatisi si sono aggravati, e vi possono essere delle località che non erano state danneggiate dalle precedenti alluvioni, mentre lo sono state dalle successive. A me sembra equo comprendere anche queste ultime località tra quelle che debbono beneficiare delle provvidenze disposte.

In effetti le norme sottoposte al nostro esame vogliono essere un chiarimento delle disposizioni contenute nella legge del 1953, mentre tale legge non faceva che riportare quasi testualmente le disposizioni della legge già approvata per le alluvioni del Polesine. Ora, l'articolo 1 del disegno di legge, ad esempio, ha lo scopo di evitare che la Corte dei conti possa eventualmente trovare dei cavilli al riguardo di alcuni danni verificatisi nella seconda alluvione.

L'articolo 2 chiarisce che debbono essere costruiti l'acquedotto, la fognatura, le strade interne, le chiese parrocchiali, le relative case canoniche, le scuole, l'impianto per l'illuminazione elettrica e il cimitero. Perchè è evidente che, se si trasporta un abitato intero in un altro punto, debbano essere ricostruiti tutti i servizi necessari alle popolazioni.

L'articolo 3 chiarisce che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1 siano da consolidare o trasferire.

Per quanto si riferisce all'articolo 4, si stabilisce che per le opere di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, può esser fatta concessione dai Ministro dei lavori pubblici all'Ordinario diocesano della progettazione, della esecuzione e dell'appalto, naturalmente con valutazioni fatte caso per caso. Mi pare che questa disposizione venga ad alleggerire il peso che incombe sul Genio civile. A tal riguardo credo che non si possa prendere alla lettera il parere della 5ª Commissione, perchè è previsto che i progetti debpono essere approvati dal Genio civile e che il pagamento delle opere può essere effettuato somo in seguito al collaudo dei lavori. Mi pare quindi che non ci sia alcuna possibilità di siuggire al controllo.

Per quanto si riferisce poi all'articolo 5, ritengo che non sia giustificata l'affermazione del nostro relatore il quale ha detto che non si e provveduto ad aumentare i finanziamenti, perchè per le strade si autorizza il prelevamento di un miliardo da un certo capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e questa somma viene trasferita al bilancio dell'A.N.A.S.

Comunque penso che non dobbiamo preoccuparci dello stato dei finanziamenti. Io ho avuto già occasione di dire che quando si tratta di questi provvedimenti per la cui esecuzione si richiede tempo e mezzi ingenti, non è il caso di rinviare fino a quando si hanno tutti i mezzi sufficienti; mi pare che sia il caso di approvare questo disegno di legge, perchè può facilitare l'inizio della esecuzione dei lavori.

La legge del 1953 prevede già l'erogazione dei fondi per le alluvioni della Calabria. Quindi sono del parere che sia il caso di non mettere tempo in mezzo e di approvare invece, così come è stato proposto dal collega Salomone, questo disegno di legge.

CERABONA. Trattandosi di opere in favore degli alluvionati, non posso non dichiararmi a favore del disegno di legge in esame, nel suo complesso.

Desidero soltanto fare alcuni rilievi. Quanto alla questione dei fondi, vi è solo da fare una osservazione, che se questi fondi dovevano ser-

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

vire a riparare i danni di determinate alluvioni, forse sarebbero bastati allo scopo, ma non basteranno più ora che si utilizzano anche per altri danni. Io penso che questi alluvionati chi sa quanto dovranno aspettare per veder sistemate le loro questioni.

Dove sono assolutamente contrario al disegno di legge è relativamente all'articolo 4 e, precisamente, al secondo comma dell'articolo. Quando vedo che si parla di progettazione ed esecuzione dei lavori concesse all'Ordinario diocesano, rimango stupefatto. Tutto quel che volete, ossequio, reverenza per i religiosi, per le chiese, ma non arriviamo a far fare at religiosi gli ingegneri ed i costruttori: facciano solo i diocesani! (Interruzioni e commenti). Il diocesano, lo ripeto, deve fare il diocesano. Potrà naturalmente seguire la progetiazione e la esecuzione dei lavori, ma che faccia l'impresario, che faccia il progettatore, che entri nell'azione economica, non mi pare opportuno. Metterli in queste condizioni mi sembra che non sia, dal punto di vista ideale, una gran pella cosa. Inoltre noi, così facendo, scardiniamo i principi delle leggi sui lavori pubblici.

La Commissione finanze e tesoro, nel suo parere, ha rilevato come l'articolo 4, almeno nel testo attuale, non può incontrare la sua approvazione.

ROMANO, relatore. Ho detto e confermo che non c'è nulla di eccezionale in questa disposizione che ha trovato e continua a trovare la sua applicazione proprio con gli Ordinari diocesani. Questo principalmente per quel che concerne la ricostruzione delle chiese, come avvenne in conseguenza del terremoto di Messina, dopo il quale la ricostruzione di questi edifici, per la somma di 165 milioni dell'anteguerra, fu delegata all'Ordinario diocesano. Altrettanto dicasi per la ricostruzione delle chiese in Calabria, la cui progettazione e la cui esecuzione dei lavori fu parimenti affidata all'Ordinario diocesano. Questo non ha turbato quello che è l'andamento normale della esecuzione dei lavori, perchè il Genio civile approva il progetto preventivamente all'esecuzione, sorveglia i lavori e collauda le opere compiute.

Non una, ma diverse disposizioni consentono questo.

CERABONA. Il Genio civile collauda sì, ma non controlla!

ROMANO, relatore. I certificati li deve firmare il Genio civile: come fa quindi a non controllare i lavori? Se poi non li controlla di fatto è un'altra cosa ...

Insomma il principio generale è ammesso in numerose leggi vigenti, per esempio, per tutte quelle ricostruzioni di case, i cui proprietari diano affidamento di buona esecuzione dei lavori. La Cassa del Mezzogiorno non dà corse in concessione ai Consorzi di bonifica la progettazione e la esecuzione dei lavori? È una norma di carattere generale, che viene sempre applicata.

Non vedo, quindi, come questa disposizione possa essere ritenuta eccezionale.

CERABONA. Farò parlare allora la 5ª Commissione, che, come ho prima detto, ci ha inviato il suo parere. Dice la Commissione finanze e tesoro, relativamente al punto in discussione: « L'articolo 4, almeno nel testo formulato, non può trovare approvazione. La concessione delle progettazioni è una novità assoluta perchè sottrae completamente i lavori al controllo dello Stato. Secondo il disegno di legge gli Ordinari diocesani ... » (Interruzioni e commenti).

PRESIDENTE. È un punto questo che esula dai compiti della Commissione di finanza!

CERABONA. Se mi si interrompe, non pocrò giungere ad una conclusione. Alcuni di voi la pensano in un modo, io la penso diversamente, ma lasciatemi esprimere il mio pensiero!

Secondo l'articolo 4 del disegno di legge in same, gli Ordinari diocesani progetterebbero e appalterebbero i lavori e ne sorveglierebbero la esecuzione. Diventerebbero, in altri termini, in organo del Ministero dei lavori pubblici. Ora, se abbiamo gli organi dello Stato che possono e debbono far questo, andare a conficcare in un diocesano la possibilità di diventare appaltatore dei propri lavori, che sono poi quelli relativi alle chiese, mi sembra, lo ripeterò ancora una volta non molto opportuno.

7^a Commissione (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

Il fatto che i lavori in Sicilia siano stati eccezionalmente affidati per la progettazione e per la esecuzione al Vescovo di Palermo, e che questi abbia fatto benissimo, questo non significa che tale procedura debba diventare legge dello Stato.

Ma a che cosa serve allora il Ministero dei lavori pubblici? Noi abbiamo dei paesi in Calabria, nei quali non so se gli Ordinari diocesani saranno capaci ...

VACCARO. Hanno dimostrato di essere capaci!

CERABONA. Non lo metto in dubbio, ma io sono contrario per principio, perchè dobbiamo rinforzare il concetto delle istituzioni nostre democratiche, dobbiamo rafforzare quella che è la funzione degli organi del Ministero dei lavori pubblici.

Se la procedura normale è quella che fa capo al Ministero dei lavori pubblici, perchè dobbiamo fare delle norme di carattere eccezionale? Se i lavori normalmente si fanno così, se si son fatti sempre così, perchè dobbiamo introdurre questa nuova condizione dei diocesani che vengono a fare gli imprenditori ed i costruttori? Ancora una volta ripeto che mi sembra cosa non troppo opportuna, ragione per cui io darò voto contrario su questo punto.

VACCARO. In linea generale, sono d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge, perchè viene a riparare tante manchevolezze della legge del 1953. Troppo giusto che si sia indicato nell'articolo 1 che, oltre a recare provvidenze alle zone colpite dall'alluvione del 1953, queste provvidenze vanno a favore anche delle zone successivamente alluvionate, ciò per eliminare discriminazioni, perchè le alluvioni si sono succedute con tanta rapidità che adesso è difficile stabilire se un certo danno si è verificato unicamente nell'ottobre-novembre 1953, o se si è invece verificato anche nel dicembre, nel gennaio ed ancora nel febbraio 1954. Trovo quindi opportuna questa disposizione, in modo che avremo la possibilità di riparare ai danni di tutte le alluvioni succedutesi nell'inverno 1953-54.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 2, non ho nulla da dire.

Per quel che riguarda l'articolo 4 e il relativo parere della Commissione finanze e tesoro, debbo dirvi, se me lo permettete, che l'estensore di quel parere non conosce bene le norme che regolano questa materia, in quanto queste concessioni sono fatte non soltanto agli Ordinari diocesani, ma sono fatte anche a tutte quelle ditte, a tutti quegli enti, ed anche a tutti quei privati, che dànno affidamento.

Noi abbiamo visto in Calabria che molte chiese, che molte case canoniche, molti istituti di beneficenza che erano elle dipendenze dell'Ordinario diocesano sono stati ricostruiti con rapidità ed anche con economia, come sa l'amico Cerabona. Queste assegnazioni, queste autorizzazioni non sono date indiscriminatamente. L'articolo 4 del disegno di legge in esame dice che sono date caso per caso, in maniera che se un Ordinario diocesano non ha la possibilità, l'attrezzatura per poter costruire, è il Genio civile che vi provvede. Che cosa avviene invece, nel caso che l'assegnazione venga fatta all'Ordinario diocesano? L'Ordinario diocesano deve presentare un regolare progetto: questo progetto va al vaglio del Genio civile, al vaglio dell'Ispettorato alle opere pubbliche della Calabria, per esempio, ed infine al vaglio del Ministero dei lavori pubblici. I lavori sono eseguiti sotto un rigoroso controllo.

Questa disposizione, quindi, a me dà una tranquillità assoluta, perchè ho la certezza, come ho potuto constatare in passato, che gli Ordinari diocesani compiranno le opere con rapidità, sollecitudine ed anche economia.

Per quel che riguarda l'articolo 5, veramente non avrei desiderato quest'altra sottrazione di un miliardo a favore dell'A.N.A.S, perchè a questo doveva provvedere lo Stato, indipendentemente dai fondi che i contribuenti di tutta Italia hanno dato con quella percentuale del 5 per cento sui tributi. Quindi avremmo voluto che questa somma fosse spesa unicamente e solamente per la nostra sventurata regione.

In questa occasione, raccomando all'onorevole Ministro dei lavori pubblici (poichè in questa seduta egli non è presente, potrà leggerne il resoconto stenografico) raccomando — dicevo — di far presto, perchè da noi i benefici di queste disposizioni, che con tanta ra-

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

pidità approvammo nel dicembre 1953, con una unione di intenti veramente ammirevoli, ancora una volta ritardano ad avere pratica attuazione, poichè pochi lavori fino acoggi sono stati fatti. Molti progetti sono stati predisposti, ma ancora noi non abbiamo avuto nessuna erogazione e questo specialmente, onorevole Presidente, nelle nostre campagne. E mentre noi, nella legge fondamentale, avevamo stabilito una facilità di istruttoria, una rapidità di assegnazione delle indennità per i danni subìti, la burocrazia, come sempre, ci si è messa dentro e ha creato molti ostacoli.

Ora io raccomando all'onorevole Ministro dei lavori pubblici ed a quello del tesoro ed anche all'onorevole Presidente della Commissione, di voler sollecitare l'attuazione di questa legge, perchè questa legge diven i veramente operante. Perchè se dovessimo ritardare le opere, i lavori che noi abbiamo disposto con questa legge, nuovi danni più gravi forse di quelli avutisi nel dicembre del 1953 e nel gennaio del 1954 potrebbero verificarsi e quindi maggiori spese e maggiori oneri si potrebbero avere da parte dello Stato.

AMIGONI. Vorrei far notare che, se neghiamo la possibilità di queste concessioni all'Ordinario diocesano, se mettiamo tutto a carico del Genio civile, questo ad un certo momento non ce la farà più e si avrà quindi una situazione contraria a quelle che sono le norme relative ad una buona esecuzione dei lavori.

Nella zona che rappresento c'è stato un caso in cui il Ministero ha invitato un parroco ad assumere, per i danni di guerra. la concessione di alcune opere; ne è risultata una spesa molto inferiore a quella preventivata.

CANEVARI. Questo sistema di concessione è già in atto, ma soltanto nei confronti di determinati istituti.

Gli Istituti delle case popolari, ad esempio, sono enti pubblici, soggetti a controllo da parte dello Stato, e sarebbe ridicolo che non si consentisse ad enti di questa natura di costruire le loro case, perchè essi hanno una attrezzatura amministrativa e tecnica talvolta superiore a quella del Genio civile.

Tuttavia ho dei dubbi sull'opportunità di consentire all'Ordinario diocesano di diventare a sua volta appaltatore, esecutore, progettista di determinati lavori con i denari dello Stato.

Perchè anche di questo bisogna tener conto: che il concorso dello Stato nelle costruzioni relative alle chiese non è un puro e semplice concorso, ma è tutto, perchè sono opere poste a totale carico dello Stato. Ora lo Stato ha i suoi organi esecutori in ogni provincia, e mi pare che nelle condizioni in cui si trova l'Italia meridionale, particolarmente in seguito ai provvedimenti straordinari che lo Stato ha deliberato in suo favore, il Genio civile dovrebbe essere sufficientemente attrezzato per provvedere ad ogni bisogno.

FIORENTINO. Debbo confessare che ho anch'io qualche perplessità sulla formulazione di questo articolo 4, perchè a me sembra che affidare soprattutto la progettazione a coloro che sono interessati, non è la maniera più sicura ed economica di far eseguire un lavoro. Perchè l'interessato avrà la tendenza ad allargare un po' il progetto ... ed è evidente che la disposizione della concessione caso per caso non presenta alcuna garanzia: il caso per caso, in realtà, si estenderebbe a tutti i casi. Quando c'è tale possibilità, si finisce sempre per dare questa concessione.

Insomma, quello che mi lascia dei dubbi è il principio di far fare questi progetti e di affidare l'esecuzione, ed anche un po' il controllo delle opere, a coloro stessi che sono interessati. Secondo me questa non è certo la maniera più economica di procedere per la esecuzione di questi lavori.

Osservo poi che questo disegno di legge che apparentemente vorrebbe costituire un vantaggio per le regioni calabre, in definitiva mi pare che non lo sia. Condivido le preoccupazioni finanziarie espresse dal relatore.

Sono d'accordo che, per evitare la confusione che hanno provocato danni succedutesi a breve scadenza, occorre allargare il provvedimento ed estenderlo anche a questi nuovi danni. Ma è d'altra parte vero che se vogliamo fare qualche cosa di positivo e di serio, dobbiamo aumentare anche lo stanziamento.

L'articolo 3 della legge originaria dispone che per la copertura della suddetta legge, per l'esercizio finanziario 1954-55 (e quindi non

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

sappiamo che cosa accadrà nel 1955-56), è istituita una determinata addizionale.

Questo articolo resterebbe tale e quale; e come si può far fronte a quest'altra alluvione. che ha provocato dei danni altrettanto gravi quanto quelli del 1953? Noi non solo non facciamo nessun stanziamento, ma attraverso un articolo 4 consentiamo la esecuzione di certe opere in una maniera che non è la più economica possibile e attraverso l'articolo 5 sottraiamo un miliardo di quegli stanziamenti che avevano già disposto a favore degli alluvionati.

Pertanto sulla formulazione dell'articolo 4 e sulla questione del finanziamento, che secondo me, dovrebbe essere maggiore, faccio le mie riserve.

BUSONI. Dichiaro brevemente che sono favorevole a tutte quelle proposte che possono favorire nuove ricostruzioni. Se mi trova consenziente il principio fondamentale del disegno di legge, condivido peraltro le perplessità manifestate e sono contrario all'articolo 5 e al primo capoverso dell'articolo 4.

Perchè togliere — si è detto giustamente — un miliardo per queste opere di ricostruzione? Credo che sia assurdo. Nei bilanci dello Stato ci sono pure dei fondi a disposizione per opere straordinarie, in caso di disastri. Per quale ragione si devono togliere ad una zona colpita dei fondi? Questo principio è assolutamente da respingere.

Per quel che riguarda l'articolo 4, sono consenziente con quei colleghi che hanno manifestato la loro disapprovazione, poichè qui si tratta di introdurre una norma nuova. Si dice che una tale disposizione è stata introdotta per il fatto che questa faciliterebbe i compiti demandati agli uffici del Genio civile della Calabria. Lo Stato si dovrebbe spogliare dei suoi diritti, delle sue facoltà, per attribuirli a enti che non hanno a che vedere con lo Stato. Siccome si parla anche di una ricostruzione di scuole, perchè lo Stato non dà allora al Provveditore agli studi tali concessioni?

AMIGONI. La dà ai Comuni!

BUSONI. Ma perchè la deve dare all'Ordinario diocesano?

In tal modo si tenta di spostare le norme precedentemente stabilite e di esautorare lo Stato, spogliandolo sempre più delle sue facoltà.

ROMANO, relatore. Per quanto riguarda l'articolo 4, chi vi parla ha pure un minimo di esperienza! A me sembra che a questo punto la discussione investa un principio di ordine generale: può o non può lo Stato dare lavori in concessione? Vi è una legge che autorizzi la concessione dei lavori?

Ora, il Ministero dei lavori pubblici, diceva l'amico Canevari, ha questa facoltà: ed infatti il ministro Romita recentemente ha distribuito in concessione le nuove costruzioni da eseguirsi a vari enti; la Cassa per il Mezzogiorno dà in concessione i lavori, da eseguirsi per centinaia di miliardi, ai Consorzi di bonifica, alle Province e ad altri Enti. Io ascolto qui, in materia di lavori pubblici, delle cose che mi meravigliano.

E vi parlo per esperienza: nella mia Regione la ricostruzione delle chiese distrutte o danneggiate dal terremoto del 1908 fu affidata agli Ordinari diocesani; e difatti il Duomo di Messina e quello di Reggio, come decine e decine di chiese a Reggio e a Messina, furono ricostruiti dagli Ordinari diocesani.

Si dice: il Genio civile non risponde più, per deficienza di personale, a quelle che sono le esigenze normali. Ora, o avete fiducia nello Stato o non l'avete! Ma io vi faccio presente che, quando l'Ordinario diocesano ha completato il progetto, questo progetto, trattandosi di adoperare i fondi dello Stato, deve essere esaminato in via preventiva dal Genio civile.

Per quanto riguarda l'articolo 5, bisogna considerare che la legge 27 dicembre 1953 si propone di riparare i danni prodotti dalle alluvioni, e pertanto sia gli Enti sia l'A.N.A.S. devono attingere fondi stanziati da quella legge per provvedere a tali riparazioni. Perchè volete attribuire all'A.N.A.S. un vantaggio al di fuori della legge che ha previsto le riparazioni? Forse non si elargisce il contributo ai Comuni ed alle Province per le strade e per tutte le altre opere edilizie, in base alla stessa legge?

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

CANEVARI. Desidero rettificare un'affermazione del relatore. Egli ha detto che già oggi, a norma della legge sulla costruzione delle case, si dispongono appalti ai Comuni, ad Enti, ecc. La legge stabilisce invece espressamente che è conferito questo compito agli Istituti per le case popolari, e solo quando gli Istituti non fossero sufficientemente attrezzati, l'esecuzione deve essere a cura del Genio civile.

CAPPELLINI. Vorrei fare alcune osservazioni in rapporto all'articolo 4, ove è detto: « Il Ministro dei lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano ».

Qui si introduce un elemento nuovo, che mi sembra non abbia assolutamente precedenti nella nostra legislazione. Come mai l'Ordinario diocesano deve sostituirsi alle imprese? Credo che non ne abbia neanche l'attrezzatura! L'Ordinario diocesano ha cura di anime e non di costruzioni, e non può avere l'autorizzazione a progettare ed eseguire opere di costruzione. Ove una norma di questo genere dovesse essere approvata, si creerebbe, a favore dell'Ordinario diocesano, un vero e proprio monopolio in Italia per la progettazione e la ricostruzione di chiese. E vorrei vedere quale sarebbe quel Ministro o quel Sottosegretario che si opporrebbe ad una richiesta di questo genere, qualora dovesse essere avanzata. E, poichè sarebbe avanzata ben presto, noi verremmo a destinare a questi Ordinari diocesani tutti i lavori di chiese e parrocchie da ricostruire

La cosa è veramente enorme e inammissibile. E che sia giusta la nostra osservazione, è dimostrato anche dal fatto che si tratta di una norma nuova: leggiamo infatti all'articolo 4: « All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti commi ». Sono dunque dei commi che non esistevano nella precedente legislazione, e che si vogliono introdurre ora per la prima volta con questa legge.

Ora, noi ben sappiamo come si svolgono le cose, specialmente in questo clima politico: è inutile polemizzare su questo punto. Ed è per questo motivo che noi siamo nettamente con-

trari all'aggiunta di tali norme, che la legge attuale non prevede.

ROMANO, relatore. Ma non è vero che si tratti di norme nuove!

CAPELLINI. Nel disegno di legge è detto precisamente: « sono aggiunti i seguenti commi »; è aggiunto cioè il monopolio per gli Ordinari diocesani. Ciò che si dà oggi loro non è più sufficiente: bisogna conferire ad essi la completa facoltà di fare quello che vogliono! Questo è veramente inaccettabile.

Per quanto riguarda l'articolo 5, chiedo all'onorevole Sottosegretario per quale motivo lo stanziamento previsto sul bilancio dei Lavori pubblici viene ridotto di un miliardo: dobbiamo dare maggiori contributi alla Calabria per le esigenze straordinarie che si sono presentate. Approvando invece il testo dell'articolo com'è formulato, il Ministero dei lavori pubblici potrà eseguire in favore della Calabria opere per un importo inferiore di un miliardo.

SANMARTINO. Vorrei rivolgere una sola domanda al Governo, per mio chiarimento: questo affidamento che si darebbe agli Ordinari diocesani per costruire chiese od altri edifici annessi, sarebbe illimitato e incontrollato prima, durante e dopo l'esecuzione, o c'è un progetto da approvare. un limite di somme da stanziare ecc.?

A quanto ha detto il collega Cappellini, parrebbe addirittura che questi Ordinari diocesani possano spendere miliardi e fare quello che vogliono, senza alcun controllo.

VACCARO. Mi sembra poc'anzi di aver chiarito a quali norme siano sottoposti gli Ordinari diocesani nell'esecuzione di questi lavori.

FIORENTINO. Se un parroco che aveva una casetta di tre vani ne volesse costruire una di quattro vani, non vedo proprio chi interverrebbe per opporsi!

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io credo che questo articolo, che ha suscitato così vive polemiche, vada visto con molta serenità, prima di tutto affer-

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

mando che, per ciò che riguarda l'applicazione a questo caso dell'istituto della concessione, noi non facciamo alcuna innovazione.

La legge per i danni di guerra poc'anzi citata prevede che possa esser data in concessione all'Ordinario diocesano l'esecuzione delle opere di ripristino, alla stessa maniera che la legge sulle nuove chiese, pure approvata dal Parlamento, prevede che l'esecuzione delle opere del rustico, entro i luniti approvati dal Genio civile e dal Provveditorato alle opere pubbliche, possa essere data in concessione all'Ordinario diocesano.

FIORENTINO. Ma per quanto riguarda i danni di guerra è prevista la concessione all'Ordinario diocesano anche della progettazione dei lavori, o della sola esecuzione?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche della progettazione. L'istituto della concessione funziona ormai in tutta la nostra legislazione, e non soltanto in materia di opere pubbliche eseguite dal Ministero dei lavori pubblici; funziona, ad esempio, con una larghissima applicazione, per ciò che riguarda le opere di bonifica.

Chi fa la progettazione di un'opera di bonifica non è il Ministero: è l'Ente che deve divenire concessionario, cioè il Consorzio di bonifica. Quando il Consorzio ha eseguito i rilievi e compiuto la progetiazione, il suo elaborato viene sottoposto all'approvazione degli organi statali — in questo caso del Genio civile e dell'Ispettorato compartimentale o, se necessario, del Consiglio superiore dei lavori pubblici — e quando questi organi hanno studiato, approfondito ed approvato il progetto sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto finanziario (e qui rispondo a quanto mi ha chiesto prima il senatore Sanmartino), riducendo i prezzi, modificando le parti che non sono ammissibili e via dicendo, soltanto allora si emana il decreto di concessione.

E una cosa che avviene ogni giorno, e non soltanto per quanto riguarda le opere di bonifica: si ha il decreto di concessione per il Consorzio di bonifica, si ha il decreto di concessione, nel caso specifico, per l'Ordinario diocesano per il ripristino della chiesa o dell'episcopio o della casa canonica danneggiati

dalla guerra: così come, anche in base alla legge sulle nuove chiese, dopo l'approvazione del progetto relativo — e Dio sa come noi siamo rigidi anche in questa materia per contenere le spese entro i limiti fissati dalla legge — si emana il decreto di concessione, e l'Ordinario diocesano esegue i lavori.

Ed in che modo li esegue? O direttamente, in economia, o anche affidandoli ad una impresa di sua fiducia.

Quale è l'utilità per noi di siffatto sistema? Noi abbiamo una lunga esperienza per quanto riguarda i danni di guerra, e stiamo facendo ormai esperienza anche per quanto riguarda la legge sulle nuove chiese. Ora — ed ecco il motivo per cui sono favorevole all'articolo 4 l'utilità della concessione sta in questo: quando è stato approvato un progetto ed è stata afiidata l'opera in concessione, non ci sono perizie suppletive, come avviene quando l'Amministrazione esegue i lavori direttamente; con le perizie suppletive non ci sono più limiti per la spesa, tranne la generica denuncia di danni di guerra, che non è mai fissa, ed è soggetta comunque a revisioni e rivalutazioni. Con l'istituto della concessione invece, quando noi abpiamo accertato che il danno è quello e che il progetto è stato eseguito entro i limiti del danno, e quando questo progetto è stato approvato dal Provveditorato, diciamo: questi sono i quattrini; eseguite le opere, arrangiatevi come potete; se ci rimettete, non siamo disposti a darvi un soldo di più. Siamo quindi in tal modo completamente scaricati da ogni impegno successivo, e sappiamo sin dall'inizio quali sono i limiti del nostro onere.

CERABONA. E chi esegue la progettazione? Con l'articolo 4 del disegno di legge voi volete affidare anche la progettazione agli Ordinari diocesani. Questo trova riscontro nelle leggi attuali?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Come ho già spiegato, noi affidiamo agli enti concessionari sia la progettazione, sia l'esecuzione; si tratta di due atti distinti, tra i quali s'introduce l'approvazione degli organi tecnici, che debbono accertare la corrispondenza della progettazione al danno.

7^a Commissione (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

Noi possiamo approvare l'articolo in questione o non approvario, ma dobbiamo sapere con chiarezza che cosa esso si propone. Ho portato l'esempio della concessione in materia di bonifica, perchè si tratta di uno degli aspetti più delicati della concessione. Intendiamoci; quando facciamo la concessione al Consorzio di bonilica, la racciamo ad un Consorzio che è espressione anche dell'interesse dei privati i quali agiscono in quella zona: di qui la delicatezza della materia. Ora, è il Consorzio che esegue il progetto e lo presenta agli organi locali i quali, nei limiti della loro competenza (se la materia esorbita dai limiti della loro competenza viene esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici), approvano il progetto; dopo di che si ha il decreto di concessione, con tutto il discipilnare nell'ambito del quale sono inserite le norme che l'ente concessionario deve seguire.

Aggiungero un'altra cosa: la liquidazione dennitiva non avviene se non dopo il collaudo, da parte del Genio civile, dell'opera eseguita; e pertanto, oltre ad esservi un controllo preventivo, vi è anche un controllo successivo, che viene esercitato prima che sia liquidato il pagamento dell'ultima rata delle scadenze per i lavori eseguiti.

Ora, voi avete detto che noi stiamo rinnovando la legislazione precedente. Quale è la novità? Nella prima legge è previsto l'istituto della delega: può essere cioè delegata all'Ordinario diocesano da parte del Provveditorato l'esecuzione delle opere. Ma in questo caso si tratta di un istituto che determina una incertezza di rapporti: non è direttamente responsabile il Provveditorato, o lo è solo nominalmente, e non è direttamente responsabile, o lo è solo apparentemente, l'Ordinario diocesano. E comunque, attraverso l'istituto della delega, possono essere sempre ammesse quelle tali perizie suppletive di cui ho parlato antecedentemente. Quando invece abbiamo approvato la concessione, ci siamo liberati dall'obbligo di interventi successivi; e vi dico la verità, è questo uno dei motivi fondamentali per i quali sostengo l'approvazione del disegno di legge, perchè, quando noi abbiamo emanato il decreto di concessione, abbiamo chiuso la partita e sappiamo dove ha termine il nostro intervento e quali ulteriori oneri possiamo assumere a carico del provvedimento che stiamo approvando.

BUIZZA. All'articolo 1, comma g), della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è detto: « Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ». È quindi stabilita in questo comma la misura del contributo; e non e che tale contributo sia tutto a carico dello Stato.

All'articolo 4 della stessa legge, che è quello qui richiamato, è detto: « La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti nella presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria. E in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli Uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori ».

Mi sembra che questo chiarisca sufficientemente il nostro concetto.

CERABONA. Lo stesso Governo parla di « delega ». Quel che ha detto l'amico Buizza è proprio in favore di quanto diciamo noi: l'esecuzione è una cosa che voi potete affidare a chi volete, al parroco, al maestro elementare, se si tratta di scuole; ma la progettazione è eseguita, in base alla stessa legge, dal Provveditore alle opere pubbliche, il quale fa tutto e poi delega l'esecuzione a Tizio e a Caio.

La delega, in conclusione, lascia la responsabilità al Governo, mentre qui si toglie ogni possibilità di responsabilità, anche civile, al Governo. Dire: il Governo delega, è una cosa; dire: il Governo concede, è un'altra. Il Governo, in questo secondo caso, affida completamente ad altri la progettazione e l'esecuzione dei lavori, come ha spiegato molto lucidamente l'onorevole Sottosegretario. Ed è proprio per quel che egli ha detto che vorrei richiamare la Commissione a guardare la legge con mag-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

29ⁿ SEDUTA (10 novembre 1954)

giore serenità di spirito. Noi non possiamo far intervenire proprio nell'organismo dello Stato questa nuova figura, che spoglia lo Stato di ogni responsabilità, per impedire che si chiedano perizie suppletive, dice sottilmente l'onorevole Colombo; ma io gli rispondo che anche su questo non sono d'accordo: egli ha un ingegno molto sottile e trova subito la possibilità di giustificare l'operato del Governo. Dobbiamo però considerare che, fin quando il Governo conserva nelle sue mani la delega, siamo a posto: abbiamo lo Stato che delega ed è responsabile; nella concessione invece la responsabilità dello Stato viene esclusa nel modo più assoluto.

Proprio per questo concetto e per quel che ha detto il collega Buizza a proposito della precedente legge, io mi domando: a quale scopo stabilire questa innovazione? Avete a suo tempo presentato un progetto di legge sul quale abbiamo discusso, sul quale è intervenuto il Governo e sono intervenuti tanti degni rappresentanti del Senato; perchè dovete modificare ora tali disposizioni, con l'aggiunta di una norma di cui non c'è bisogno? Non si tratta di una ripetizione, ma di una vera e propria innovazione, come è detto nello stesso disegno di legge.

Noi vogliamo che il Provveditorato risponda moralmente, politicamente, giudiziariamente dei lavori che vengono eseguiti; non possiamo prendercela con il parroco, che ha potuto fare o non fare i lavori: è il Governo che deve risponderne.

Io ritengo pertanto che si debba parlare di delega e non di concessione, ed è per questo motivo che sono contrario all'approvazione dell'articolo 4, il quale si infiltra, direi, capzio-samente nella legge del 1953. Siamo sinceri, poichè la miglior cosa è la sincerità. Il vostro scopo non è quello di beneficare le popolazioni, non è quello di agire in favore della Calabria, sul quale ci troveremmo tutti indistintamente d'accordo, ma è di approvare qualcosa che le nostre coscienze di Italiani e di cittadini non possono accettare.

CAPPELLINI. Questo disegno di legge, secondo quanto ha anche detto l'onorevole Sottosegretario, disciplina la concessione della progettazione e della esecuzione di determinate opere. Rimaniamo nell'àmbito delle vecchie leggi e non introduciamo alcun elemento nuovo!

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Posso interromperla per chiedere quali sarebbero gli elementi nuovi che introduciamo all'istituto della concessione? Se per caso esistesse qualche elemento di questo genere, sono io stesso disposto a proporre una modifica, solo che ella me lo indichi.

CAPPELLINI. Mi riferisco a quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario, quando ha affermato che l'Ordinario diocesano, ad un certo momento, può affidare ad imprese di sua fiducia la esecuzione di questi lavori. Che cosa avverrà? Che tutte le chiese, le parrocchie da ricostruire saranno affidate all'Ordinario diocesano che farà eseguire queste opere da imprese di sua fiducia, prendendosi quel 5 per cento di cui alla legge, previsto per le spese generali di amministrazione, ecc. ecc. Guardate che, a questo proposito, occorre richiamarsi a certe nostre richieste a suo tempo avanzate a favore degli enti locali, per dace ad essi la possibilità di percepire questo 5 per cento. Allora, e si trattava di enti locali!, si negò recisamente; ora si dà questo 5 per cento in maniera da creare una entrata a questo Ordinario diocesano, che non ne ha nessunissimo diritto.

Ad ogni modo, non vedo perchè dovremmo modificare il nostro punto di vista; non si ravvisa alcuna esigenza di introdurre questo elemento nuovo, perchè l'istituto della concessione prevede già tutto questo: ebbene, accontentiamoci di quello che è già previsto e non aggiungiamo nulla.

Concludendo, chiedo che sia soppresso l'articolo 4.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Debbo dichiarare che sono un po' stupito del gran chiasso e della discussione così animata che si fa intorno a questo articolo. Se sapessi che veramente si tratta di un fatto nuovo, che noi non abbiamo sperimentato...

CAPPELLINI. Perchè avete allora introdotto questa disposizione?

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

COLOMBO, Sottosegretario ai Stato per i lavori pubblici. Se sapessi che veramente si tratta di un fatto nuovo — dicevo — capirei la sorpresa ed anche il dubbio che potrebbero derivarne; ma se questo istituto in altra materia, non in materia di danni alluvionali alle chiese, ma in materia di danni di guerra alle chiese, ha avuto una già così larga applicazione e, direi, anche una così seria applicazione, non vedo appunto le grosse difficoltà, che si crede di vedere in questo articolo.

Dirò che l'esperienza pratica ci consiglia questo: per la materia dei danni di guerra, non tutti chiedono di avere in concessione l'esecuzione delle opere; lo chiedono quelli che hanno attrezzature, capacità, qualche ufficio tecnico per poterlo fare; gli altri se ne lavano invece le mani molto volentieri e lasciano al Genio civile di fare queste cose.

Questa selezione naturale è garanzia della buona esecuzione delle opere, toglie al Genio civile una parte del suo lavoro diretto, tenendo conto che noi abbiamo moltissimo da fare, specialmente in questo settore, in Calabria. Molte volte per fare il ripristino di un danno alluvionale di uno o due milioni dobbiamo mandare della gente che possiamo più utilmente impegnare in altri settori.

Inoltre si contiene il danno, e quindi l'erogazione, entro i limiti della perizia. Sono questi i motivi fondamentali per cui consapevolmente, in coscienza, io non dubiterei un istante a dare il mio voto favorevole a questo articolo.

Si dice: ma si dà il 5 per cento agli Ordinari diocesani! Ma, signori, ai Consorzi di bonifica noi diamo l'8 per cento; e poi questa gente mi pare che il progetto lo deve fare, la sorveglianza dei lavori la deve pure fare, non c'è insomma alcuna possibilità di arricchimento. Se c'è un rischio, questo è per i concessionari, che molto probabilmente spesso ci rimetteranno, ma sarà questo il sistema in base al quale il Genio civile non avrà possibilità di intervenire. Questo è evidentemente un notevole vantaggio per lo Stato e in ogni modo un criterio di buona amministrazione, per cui non dubiterei un istante ad approvare questa norma del disegno di legge.

ROMANO, relatore. Desidero aggiungere a quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario,

che il fatto che tutte le chiese, a cominciare dalla cattedrale di Messina e di quella di Reggio Calabria siano state ricostruite in base a disposizioni analoghe, vale a dire in base alla concessione della progettazione e della esecuzione delle opere agli Ordinari diocesani, costituisce per noi un evidente motivo di tranquillità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1253, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano anche alle alluvioni verificatesi nella stessa regione successivamente e fino alla data della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 938, è aggiunta la seguente lettera:

« i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedetto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero ».

(È approvata).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1, lettera i), siano da consolidare o trasferire ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma:

- « Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 21 giugno 1929, n. 1137.
- «Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento.
- « Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genic civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti ».
- Il senatore Cerabona propone la soppressione dell'intero articolo.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

A modifica dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di 1 miliardo.

È autorizzato lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S. per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesore è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

BUSONI. Propongo di sopprimere questo articola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ROMANO, relatore. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953 consente il pagamento dell'indennizzo solo ai coltivatori diretti. L'articolo 2, quinto comma, della legge 10 gennaio 1952, ossia la legge sulle alluvioni, prevede invece, queste provvidenze per i coltivatori proprietari dei fondi. Occorrerebbe pertanto sostituire il quinto comma di quella legge con il seguente:

« Ai proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile, o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevan anteriormente alle alluvioni ».

In altri termini ci si è dimenticati di mettere una disposizione, come era stabilita in precedenza, in favore dei proprietari dei fondi non coltivatori diretti. Colui che ha subìto il danno, sia o meno proprietario, basta che sia coltivatore diretto, deve avere questo beneficio.

PRESIDENTE. Questo potrebbe essere oggetto di una legge a parte. Credo infatti che una tale disposizione non rientri nella competenza della nostra Commissione, ma piuttosto in quella della Commissione dell'agricoltura.

Se noi volessimo introdurre una siffatta disposizione in questo disegno di legge, correremmo il rischio di dover fermare l'approvazione dell'intero disegno di legge, perchè

29a SEDUTA (10 novembre 1954)

si toccherebbe la competenza del Ministero dell'agricoltura. Se infatti volessimo aggiungere un articolo del genere, avremmo l'obbligo di sentire almeno il parere della Commissione dell'agricoltura.

Pregherei pertanto l'onorevole relatore di non insistere, ma di predisporre, invece, un progetto a parte, che potrebbe essere rapidamente approvato.

ROMANO, relatore. Ma qui si tratta della correzione di un errore!

MASSINI. Non sappiamo se sia un errore o una voluta limitazione.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ricordo di aver discusso questo argomento varie volte in Commissione di agricoltura, quando ero Sottosegretario per l'agricoltura. In effetti, su questa questione c'erano pareri discordanti in ordine ai titolari del risarcimento. Questo non solo nell'ambito dei coltivatori diretti, perchè vi erano coloro che sostenevano delle limitazioni in ordine alla estensione del fondo e alla sua potenzialità economica. Comunque, c'erano anche distinzioni per quel che riguardava i coltivatori diretti, che venivano differenziati in piccoli proprietari, medi proprietari, grandi proprietari.

Pur ritenendo giusta la osservazione fatta dall'onorevole relatore, non essendo mia competenza, non mi sento preparato ad esprimere una opinione su questa materia; preferirei che su di essa si esprimesse il Ministro dell'agricoltura o chi per lui.

BARBARO. Si tratta in realtà di una questione di una certa importanza, poichè ci troviamo di fronte ad un errore commesso a suo tempo dalla Commissione speciale che la Presidenza del Senato credette di nominare per l'approvazione del disegno di legge in favore degli alluvionati. Fu commesso un errore, perchè furono approvati parecchi emendament ma non si rilesse con accuratezza il testo, per cui ci fu questa svista.

PRESIDENTE. E perchè dobbiamo ora inserire una tale disposizione in questa legge?

BARBARO. Perchè si tratterebbe della correzione di un errore materiale della legge che col progetto ora in discussione si modifica.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta del sonatore Romano, di discutere una disposizione di questo genere, vada oltre la competenza della nostra Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso
di pubbliche calamità naturali » (725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità naturali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUIZZA, relatore. Onorevoli senatori, gli stanziamenti dell'esercizio 1953-54 nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per interventi di pronto soccorso assommano complessivamente a 995 milioni, ripartiti nello stato di previsione sul capitolo 164 per l'Italia continentale (lire 750 milioni), sul capotolo 206 articolo 17 per la Sicilia (lire 240 milioni) e sul capitolo 209 articolo 12 per la Sardegna (lire 5 milioni).

È noto a voi come nel 1953 e nel 1954 in tutto il territorio nazionale si siano susseguite violente alluvioni che hanno richiesto interventi urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 (convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833), e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. I Provveditorati regionali hanno dovuto intervenire per il ripristino del transito sulle strade, per la difesa dei centri abitati, per il ricovero delle numerose famiglie rimaste senza tetto, con che gli stanziamenti sono stati rapidamente assorbiti. Per questi numerosi interventi i Provveditorati alle opere pubbliche hanno ripetuta-

29^a SEDUTA (10 novembre 1954)

mente richiesto nuove assegnazioni, alle quali il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto corrispondere per mancanza di fondi. Le richieste dei Provveditorati ammontano a lire 3.689.006.000, mentre il Ministero disponeva di soli 995 milioni assegnati, come si è detto, con lo stato di previsione e di altri 300 milioni di lire prelevandoli dal fondo di riserva. Nonostante la mancanza di fondi, parecchi lavori per la loro assoluta inderogabilità dovettero essere autorizzati per un importo complessivo che ammonta fino ad ora a lire 1 miliardo e 284 milioni, somma che deve essere pagata.

Col presente disegno di legge, predisposto e presentato dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo con il Ministero del tesoro, si dispone lo stanziamento di 700 milioni di lire. Alla copertura di questa spesa si fa fronte con le disponibilità del primo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54, approvato dal Parlamento.

L'articolo 2 non sarebbe compatibile con le attuali norme sull'impiego dei residui di bilancio, ma poichè è in corso di approvazione nell'altro ramo del Parlamento una legge che modifica le norme stesse e poichè questo disegno di legge deve essere approvato ancora dalla Camera dei deputati, nella successiva procedura troverà la sua sanzione anche il testo dell'articolo 2 così come è proposto.

Dato che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato che non ha nulla da osservare, concludo proponendo che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità naturali, ai sensi del regio decretc-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

(注 approvato).

Art. 2.

Alla spesa prevista dal precedente articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. Mario Caroni

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari